



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 42 del 30/12/2022

Oggetto: **Accordo quadro tra l'ERSU di Palermo e il Comune di Palermo**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la sala Consiglio dell'ERSU di Palermo posta al 1° piano dell'Edificio 1 viale delle Scienze (residenza Santi Romano, si è riunito in modalità mista, in presenza e telematica, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente.
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti.
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti.
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti.
Ing. Ernesto Bruno	Direttore.
Dott. Giovanni Ravi	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Ernesto Bruno.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di Delibera presentata dal Direttore Ernesto Bruno avente per oggetto: "**Accordo quadro tra l'ERSU di Palermo e il Comune di Palermo**"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** l'art. 7, comma 5 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che recita: "*Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti*"

pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;*

VISTA la L.R. n.7 del 21 maggio 2019 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;*

VISTA la L.R. n.10 del 20 giugno 2019 “*Disposizioni in materia di diritto allo studio”;*

TENUTO CONTO *che:*

- l’Ersu è un Ente strumentale della Regione Siciliana e persegue le finalità previste dalla L.R. n° 20 del 25/11/2002 “*Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Sicilia*” e dalla L.R. n° 10 del 20/06/2019 “*Disposizioni in materia di diritto allo studio*”, mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) servizi di ristorazione;

d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane;

e) prestiti d'onore;

f) sussidi straordinari;

g) servizi e sussidi per studenti disabili;

h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;

i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;

l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;

m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla L.14,11,2000, n° 338;

n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;

o) interventi per studenti lavoratori;

p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;

q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;

r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario”;

- l'art. 1 della L.R. 20/02 prevede che: “*in attuazione degli articoli 3 e 34*

della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”;

- l'art.2 dello Statuto del Comune stabilisce che lo stesso, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali persegue, tra le altre, le seguenti finalità:
 - l'effettività del diritto allo studio ed alla formazione permanente;
 - la diffusione e la promozione della cultura;
 - la formazione dei giovani, il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio e dell'emarginazione;

CONSIDERATO che il Comune di Palermo e l'ERSU di Palermo, per il raggiungimento dei loro fini istituzionali, promuovono e attivano forme di collaborazione con altre Amministrazioni;

CONSIDERATO che, il Comune di Palermo e l'ERSU di Palermo per il perseguimento ciascuno dei propri obiettivi istituzionali e al fine di rendere qualitativamente migliori le rispettive attività, sono interessate ad avviare forme di collaborazione che consentano di ottimizzare le rispettive risorse e di svolgere attività che perseguano obiettivi comuni;

RITENUTO opportuno approvare l'Accordo quadro tra Comune di Palermo e l'ERSU di Palermo, predisposto dall'Ufficio di Presidenza allegato alla presente delibera;

VISTA la proposta di delibera della Responsabile dell'Ufficio di Presidenza D.ssa Angela Piraino;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, **all'unanimità**, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore, espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Art. 1

DI APPROVARE l'Accordo quadro tra Comune di Palermo e l'ERSU di Palermo, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere il summenzionato Accordo quadro.

Art. 3

DI DARE MANDATO al Direttore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

La presente Delibera sarà pubblicata sull'Albo online e su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario

Direttore

Ernesto Bruno

Il Presidente

Prof. Giuseppe Di Miceli

ACCORDO QUADRO
O
CONVENZIONE PROGRAMMATICA
TRA

il **Comune di Palermo** (di seguito Comune), cf: 80016350821, rappresentato dal Sindaco, Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16 aprile 1955, elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in Piazza Pretoria n.1, Palermo

E

l'**Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Palermo** (di seguito ERSU), c.f.: 80017160823 (di seguito Ersu), in persona del Presidente del C. di A., legale rappresentante pro-tempore, Prof. Giuseppe Di Miceli, nato a Palermo il 09/12/1970, elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in Viale delle Scienze, ed. 1, Palermo

PREMESSO CHE

- ✓ l'art.3 della Costituzione Italiana prevede che *".....È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;
- ✓ l'art.34 della Costituzione Italiana prevede che *"...I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."*
- ✓ il diritto allo studio universitario è regolamentato dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 12 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 promuove il raccordo tra le Istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e auspica il potenziamento della gamma di servizi e interventi posti in essere dalle diverse Istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- ✓ l'Ersu è un Ente strumentale della Regione Siciliana e persegue le finalità previste dalla L.R. n° 20 del 25/11/2002 *"Interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Sicilia"* e dalla L.R. n° 10 del 20/06/2019 *"Disposizioni in materia di diritto allo studio"*, mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
a) *borse di studio*;

- b) servizi abitativi;
- c) servizi di ristorazione;
- d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane;
- e) prestiti d'onore;
- f) sussidi straordinari;
- g) servizi e sussidi per studenti disabili;
- h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;
- i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;
- l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;
- m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla L.14,11,2000, n° 338;
- n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;
- o) interventi per studenti lavoratori;
- p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;
- q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;
- r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario”;

✓ l'art. 1 della L.R. 20/02 prevede che: *"in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”;*

✓ l'art. 7, comma 5, della L.R. 20/02 prevede che gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario possano avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio;

✓ l'art.2 dello Statuto del Comune stabilisce che lo stesso, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

- l'effettività del diritto allo studio ed alla formazione permanente;
- la diffusione e la promozione della cultura;
- la formazione dei giovani, il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio e dell'emarginazione;

- ✓ Il Comune e l'ERSU, per il raggiungimento dei loro fini istituzionali, promuovono e attivano forme di collaborazione con altre Amministrazioni;
- ✓ Le Parti, per il perseguimento ciascuno dei propri obiettivi istituzionali e al fine di rendere qualitativamente migliori le rispettive attività, sono interessate ad avviare forme di collaborazione che consentano di ottimizzare le rispettive risorse e di svolgere attività che perseguano obiettivi comuni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'ERSU e il Comune di Palermo si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, con il quale le Parti intendono avviare un rapporto stabile di collaborazione e sinergia volto a promuovere e sviluppare iniziative congiunte finalizzate a migliorare l'effettività del diritto allo studio con l'obiettivo di rendere la Città sempre più a misura di studente, ponendo eventualmente a disposizione le risorse professionali e strumentali necessarie allo scopo.

Articolo 2 – Ambito delle attività oggetto della collaborazione

L'E.R.S.U. e il Comune di Palermo convengono di collaborare, nei modi e nei termini appresso specificati, al fine di implementare la residenzialità universitaria, individuando soluzioni volte al miglioramento dell'offerta degli alloggi per studenti, anche mediante l'utilizzo delle rispettive proprietà immobiliari, risorse umane, tecnologiche e attrezzature.

A tal fine, ove necessario, si procederà alla stipula di successivi e specifici accordi, con i quali si andranno a individuare competenze, risorse e tempi di realizzazione delle azioni concordate.

Le Parti individuano i seguenti ambiti di comune interesse:

1. ottimizzazione e potenziamento del servizio di residenzialità universitaria e dei costi di gestione, mediante l'individuazione di nuove strutture di proprietà del Comune e la loro eventuale ristrutturazione, anche usufruendo, ove possibile, del personale tecnico interno qualificato per la progettazione e la direzione dei lavori;
2. reciproco supporto istituzionale nell'ambito dei servizi amministrativi, informatici e tecnici, funzionali al perseguimento degli scopi del presente accordo;
3. scambio di dati per via telematica e condivisione delle informazioni contenute nelle proprie banche dati pertinenti alla realizzazione delle superiori iniziative, nel rispetto dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti dal vigente "*Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*" – GDPR 2016/679;
4. condivisione e collaborazione organizzativa e promozionale per iniziative culturali congiunte finalizzate alla promozione del diritto allo studio.

Il suddetto elenco ha carattere esclusivamente indicativo e non esaustivo.

Articolo 3 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a collaborare allo sviluppo di azioni che possano ampliare l'offerta di alloggi universitari, ove necessario, mettendo a disposizione proprie strutture immobiliari e, ove possibile, risorse strumentali e professionali.

L'ente si impegna, altresì, ad agevolare, ove necessario, la predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici, strumentali a: riqualificare il patrimonio esistente, migliorare la qualità e l'efficienza delle strutture destinate alla residenzialità universitaria e ai servizi agli studenti.

Articolo 4 – Impegni dell'Ersu

L'Ersu si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e professionali necessarie per la realizzazione delle attività di comune interesse indicate all'art. 2, anche mediante la predisposizione di progetti ed iniziative pilota, nonché la disponibilità di risorse derivanti da finanziamenti nazionali e regionali, aventi ad oggetto la tutela del diritto allo studio universitario.

Articolo 5 – Metodo di lavoro

Le parti concordano sulla necessità di istituire un tavolo bilaterale di lavoro che, nel pieno rispetto delle reciproche autonomie, conciliando gli obiettivi del Comune e i programmi dell'ERSU, avrà il compito di proporre azioni, iniziative e strumenti per attuare il presente accordo e per verificarne l'esecutività, monitorando le singole iniziative.

Il tavolo bilaterale è composto da:

- per il COMUNE: Sindaco (o suo delegato) e altri due rappresentanti designati dal Sindaco;
- per ERSU: Presidente (o suo delegato) e altri due rappresentanti designati dal Presidente.

I singoli tavoli tecnici potranno proporre, nell'ambito del presente accordo, ulteriori e specifici accordi e convenzioni.

Articolo 6 - Accordi attuativi

Le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione saranno definite in appositi accordi attuativi che dovranno contenere nelle premesse espresso richiamo al presente Accordo quadro ed essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo stesso. Si intendono valide le convenzioni attuative, stipulate nel periodo di durata dell'Accordo, anche nel caso in cui abbiano una scadenza successiva a quella dell'accordo medesimo.

Nelle convenzioni saranno disciplinati, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel presente Accordo, gli impegni di ciascuna parte, i termini, i contenuti e gli obiettivi delle attività, le modalità di realizzazione, l'individuazione delle risorse e dei mezzi strumentali necessari, la modalità di utilizzo delle conoscenze dei risultati acquisiti, tutte le norme e le prescrizioni in

materia di conflitto di interessi e di codice di comportamento, nonché le dovute disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati.

Articolo 7 - Oneri a carico delle parti

Il presente Accordo non ha contenuto patrimoniale e non dovrà comportare alcun onere diretto a carico del Comune e dell'Ersu, né alcun flusso finanziario tra le Parti.

Le Parti si impegnano a sostenere gli eventuali oneri che deriveranno dai singoli accordi attuativi necessari per realizzare le finalità del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, impiegando presso le reciproche strutture immobiliari, personale e studenti appositamente formati, e mettendoli a conoscenza della valutazione dei rischi afferenti alla sede delle attività.

Articolo 8 – Modifiche

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo quadro dovrà essere concordata con atto sottoscritto dalle Parti, a pena di nullità.

Articolo 9 – Durata e recesso

Il presente Accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per periodo di durata non superiore solo previo accordo scritto tra le Parti.

È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC o qualsiasi mezzo che abbia data certa, almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia. Il recesso non produrrà alcuna efficacia invalidante rispetto alle singole convenzioni attuative eventualmente in corso, di cui dovranno essere portate a compimento le relative attività.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo quadro. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (GDPR) UE 679/2016, di essersi reciprocamente informate circa la protezione e il trattamento dei dati personali, che saranno gestiti da ciascuno dei sottoscrittori nel rispetto della normativa vigente, al solo fine e per il tempo necessario a dare esecuzione al presente Accordo quadro. Nell'osservanza del GDPR UE 679/2016, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Responsabile della protezione dei dati è:

- per il Comune, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) pro-tempore
- per l'Ersu, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) pro-tempore

Articolo 11 – Norme di comportamento

Le Parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed a osservare le norme e le prescrizioni in materia di conflitto di interessi e di codice di comportamento.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in relazione alla conclusione, interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non fosse possibile la composizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la specifica materia.

Le Parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Articolo 14 - Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro

Ciascuna parte procederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'originale di propria pertinenza, ove dovuta. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Palermo,

Il Presidente dell'ERSU di Palermo
Prof. Giuseppe Di Miceli

Il Sindaco del Comune di Palermo
Prof. Roberto Lagalla